



Martedì 11/10/2022

Corte di giustizia UE sul sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza C-293/21 depositata il 6 ottobre 2022, ha chiarito che gli articoli da 184 a 187 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che:

"un soggetto passivo ha l'obbligo di rettificare le detrazioni dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta a monte e relativa all'acquisto di beni o di servizi destinati a produrre beni d'investimento, nell'ipotesi in cui, a causa della decisione del proprietario o dell'azionista unico di tale soggetto passivo di mettere quest'ultimo in liquidazione, nonché della domanda e dell'ottenimento della cancellazione di detto soggetto passivo dal registro dei soggetti passivi IVA, i beni d'investimento creati non siano stati utilizzati, né lo saranno mai, nell'ambito di attività economiche soggette ad imposta. I motivi che consentono di giustificare la decisione di messa in liquidazione del medesimo soggetto passivo e, pertanto, la rinuncia alla prevista attività economica soggetta ad imposta, quali perdite in costante aumento, l'assenza di ordinativi e i dubbi dell'azionista del soggetto passivo riguardo alla redditività dell'attività economica prevista, non incidono sull'obbligo di quest'ultimo di rettificare le detrazioni dell'IVA di cui trattasi, qualora tale soggetto passivo non abbia più l'intenzione, e ci si è in maniera definitiva, di utilizzare detti beni d'investimento ai fini di operazioni soggette ad imposta."

<https://curia.europa.eu>